



**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

**Direzione Generale**  
**Diritti di cittadinanza e coesione sociale**

**Settore Prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi di Lavoro**

Prot. n. AOOGRT/424706/Q.100.080.40  
da citare nella risposta

Data: 08/05/2012

Allegati:

Oggetto: Risposta a quesito **su verifica CSE su PIMUS e altri documenti**

Comunicazione trasmessa solo via email

**A**      **Direttori Dipartimenti Prevenzione**  
**Aziende U.S.L. Toscana**  
(via posta elettronica)

**A**      **Componenti Articolazione**  
**ex art.67 LR40/2005**  
**Prevenzione, Igiene e Sicurezza**  
**Luoghi di Lavoro**  
(via posta elettronica)

**p.c.**      **Direzione Regionale Lavoro Toscana**  
**Dr. Sergio Trinchella**  
**drl-toscana@lavoro.gov.it**

In merito alla richiesta di chiarimenti si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

**Quesito –Ai sensi dell'art. 92 D.lgs 81/2008 il CSE ha l'obbligo di verificare l'idoneità del POS delle imprese. E' previsto a carico del CSE anche un obbligo di verifica di altri documenti come PIMUS, idoneità tecnico-professionale, DURC, attestati di formazione, conformità macchine, conformità dell'impianto elettrico e di messa a terra, etc. ?**

**In caso affermativo fino a che punto deve spingersi tale verifica?**

**Risposta**

- A livello di documentazione il coordinatore per l'esecuzione è tenuto a verificare:
- il PIMUS come parte integrante del POS (*vedere risposta a quesito n.03/1 del 2008 che si allega*),
  - l'impianto di messa terra in quanto riconosciuto come costo della sicurezza all'interno del PSC (*all. XV 4.1.1 let.c*) e possibile fonte di rischi interferenti ed aggiuntivi per il cantiere.

Mentre l'idoneità tecnico professionale e il DURC sono obblighi posti a carico del committente o responsabile lavori (*art 90 comma 9 e allegato XVI*).

La documentazione inerente alla formazione deve essere contenuta nel POS (*all. XV punto 3.2. let.f*).

Per quanto riguarda la conformità delle macchine si rimanda al combinato disposto art. 92 c.1 lett.e) e art. 95 c.1 lett.d) del D.lgs. 81/2008

DD/ic

Il Responsabile del Settore  
Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro  
Dott.ssa Daniela Volpi